

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"INTERVENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI
COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI, ARTIGIANI, MUTILATI,
INVALIDI E ORFANI DI GUERRA".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi e orfani di guerra".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni di cui all'art. 2 e segg. per l'assistenza sanitaria farmaceutica sempre che non godano già di assistenza indiretta con contribuzione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai:

- a) coltivatori diretti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 22.11.1954, n. 1136, 26.10.1957, n. 1047, 29.5.1967, n.369, purché conviventi e a carico;
- b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari assistiti a norma delle leggi 29.12.1956, n. 1533 e 27.2.1963, n. 260, purché conviventi e a carico;
- c) commercianti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 27.11.1960, n. 1397, 22.7.1966, n. 613, 25.11.1971, n. 1088, purché conviventi e a carico;
- d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2^a alla 8^a categoria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo all'assistenza a norma della legge n. 944 del 20 ottobre 1971.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 2

Il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alla lettera a), alle rispettive Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 e alle direzioni provinciali dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1 nella seguente misura:

- con l'assunzione di oneri di spesa del 75% sulle somme eccendenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto, la quale rimane a carico dell'assistito.

All'onere residuo e a copertura totale della spesa provvederanno le Casse Mutue ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 475 del 26.10.1970.

Per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico dell'assistito l'onere è a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge.

Art. 3

Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli Enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

Detti Enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse Mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse Mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto.

Art. 4

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 5

La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione assistenziale, di cui alla presente legge promuove convenzioni con gli Enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la determinazione dell'oggetto e dei criteri relativi.

Art. 6

Le convenzioni di cui all'art. 5 regoleranno le modalità di erogazione dell'assistenza in armonia con i principi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenziale degli Enti erogatori.

Art. 7

Alla copertura dell'onere finanziario l'Ente erogatore provvederà con il contributo della Regione nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge, avvalendosi degli sconti di legge di cui all'art. 32 del D.L. n. 745 del 26/10/1970.

Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante prelievo di L. 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio '73 "Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149 bis "Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra" che con la presente legge si istituisce.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

I CONSIGLIERI SECRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 3 luglio 1973
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.


IL VICE PRESIDENTE

Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

9 LUG. 1973

p. d. s.
(con/vece Pasquale Donvito)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 3197/20802 di prot.

Bari, 1° agosto 1973

**VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma,
della Costituzione della Repubblica Italiana.**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Di Caprio)

